



COMUNE DI
**SAN PANCRAZIO
SALENTINO**
(PROVINCIA DI BRINDISI)

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23 del 18/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott. Domenico MUNI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala "P. Briganti" del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in 1^a seduta, su determinazione del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA -

Fatto l'appello risultano:

- 1 Ripa Salvatore**
- 2 Barbuzzi Michele Gianfranco**
- 3 Cavallone Patrizia**
- 4 Faggiano Anna Maria**
- 5 Rucco Raffaella**
- 6 Moscatelli Edmondo**
- 7 De Lorenzo Carmine**
- 8 Trevisi Antonio**
- 9 De Lorenzo Maria Antonietta**
- 10 Gennaro Mario Giuseppe**
- 11 Savina Milena**
- 12 Miglietta Giovanni**
- 13 Schito Vito**
- 14 Zizzo Giovanni**
- 15 Quaranta Riccardo**
- 16 Lupo Antonio**
- 17 Scarciglia Oronzo**

| Presente | Assente |
|-----------|-----------|
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| | Si |
| Si | |
| | Si |
| Si | |
| Si | |
| | Si |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Pancrazio Salentino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora predisposto nessun piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020, tanto per la difficoltà a reperire dal gestore tutti i dati necessari alla compilazione dello stesso, quanto per l'incertezza della normativa in materia;

Tenuto conto che l'Ente ha aderito alla convenzione proposta da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per il ricorso al TAR Lazio avverso la delibera di ARERA n.158 del 15/05/2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico*

finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29/03/2019;

Evidenziato che, quando il Comune approverà per l'anno in corso le Tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal gestore in corso d'anno, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'articolo 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 18/07/2020;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) trovano copertura nel seguente stanziamento del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, codice di bilancio 1.04.02.05.999 capitolo 1899;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brindisi sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31/08/2020
- seconda rata: 30/09/2020
- terza rata: 31/10/2020
- quarta rata: 30/11/2020,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2020;

Preso atto che con l'art.107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 13 e 16 luglio 2020;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- consiglieri presenti n.13;
- consiglieri assenti n.4 (Moscatelli, Trevisi, Gennaro, Schito);
- favorevoli n.13;
- contrari n.0;
- astenuti n.0;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29/03/2019, che di seguito si riepilogano:

a) utenze domestiche

| Componenti | Tariffa parte fissa €/mq | Tariffa parte variabile €/nucleo familiare |
|-------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 1,4778 | 56,6196 |
| 2 | 1,715 | 101,9152 |
| 3 | 1,861 | 124,563 |
| 4 | 1,9887 | 124,563 |
| 5 | 2,0069 | 139,8503 |
| 6 o più | 1,934 | 154,0052 |

b) utenze non domestiche

| Categoria di attività | Tariffa parte fissa €/mq | Tariffa parte variabile €/mq |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,8139 | 0,7203 |
| Cinematografi e teatri | 1,3533 | 0,5396 |

| | | |
|---|---------|--------|
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2669 | 0,5108 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,1307 | 0,8578 |
| Stabilimenti balneari | 1,0077 | 0,681 |
| Esposizioni, autosaloni | 1,6412 | 0,6601 |
| Alberghi con ristorante | 1,4684 | 1,1682 |
| Alberghi senza ristorante | 2,4474 | 0,9823 |
| B&B – Case vacanze ed Affitta camere | 1,9579 | 0,7858 |
| Agriturismo | 1,6988 | 0,6876 |
| Case di cura e riposo | 2,9081 | 1,2599 |
| Ospedale | 2,4762 | 0,9888 |
| Uffici, agenzie | 3,3688 | 1,349 |
| Banche, istituti di credito e studi professionali | 2,2746 | 0,9076 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 3,2536 | 1,2966 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,3189 | 1,7314 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 2,6201 | 1,0477 |
| Banchi di mercato beni durevoli | 3,4263 | 1,3686 |
| Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 4,3189 | 1,7301 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,7641 | 1,1931 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,6201 | 1,0504 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,5759 | 1,0805 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 2,3898 | 1,0621 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 5,8737 | 3,9198 |
| Mense, birrerie, amburgherie | 7,3422 | 1,4668 |
| Bar, caffè, pasticceria | 4,7796 | 2,9468 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,4994 | 2,2029 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,4917 | 1,8034 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,4595 | 2,5408 |
| Ipermercati di generi misti | 4,7508 | 1,9029 |
| Banchi di mercato genere alimentari | 9,6456 | 3,8635 |
| Discoteche, night-club | 2,217 | 0,8906 |

3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

4. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brindisi, nella misura del 5%;

6. Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nel seguente stanziamento del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, codice di bilancio 1.04.02.05.999 - capitolo 1899;

7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31/08/2020

- seconda rata: 30/09/2020
- terza rata: 31/10/2020
- quarta rata: 30/11/2020,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2020;

8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9 Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza a predisporre ed inviare gli avvisi TARI ai contribuenti.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico RUSSO)
(FIRMA DIGITALE)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Domenico RUSSO)

PUBBLICAZIONE

AL N° 1040

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:

dal 27/07/2020

San Pancrazio Salentino, li 27/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 27/07/2020

Il Segretario Generale
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

